

N. R.G. \*\*\*/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Lavoro

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. \*\*\*/2024**

tra

\*\*\*\*

\*\*\*\*

ATTORE/I

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE \*\*\*\***

CONVENUTO/I

Oggi **3 aprile 2024**, alle ore **13.00**, innanzi al dott. \*\*\*\*, sono comparsi:

Per \*\*\*\* l'avv. GANZERLI CINZIA e l'avv. NASO DOMENICO  
(\*\*\*\*) Indirizzo Telematico; , oggi sostituito dall'avv. Remo Ghirardini

Per \*\*\*\* l'avv. GANZERLI CINZIA e l'avv. NASO DOMENICO  
(\*\*\*\*) Indirizzo Telematico; , oggi sostituito dall'avv. Remo Ghirardini.

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
\*\*\*\* l'avv. \*\*\*\* e l'avv. \*\*\*\*

I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e chiedono discutersi la causa.

Il Giudice invita le parti alla discussione

Le parti discutono oralmente la causa

Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione.

Il Giudice

all'esito della discussione, ad ore 13.30 si ritira in camera di consiglio rinviando per la lettura della sentenza ad ore 15.00. Le parti dichiarano di rinunciare a comparire alla lettura della sentenza.

Il Giudice Onorario

Dott. \*\*\*\*

Alle ore 15,15 il giudice legge la sentenza, assenti le parti che hanno rinunciato a comparire.

Il Giudice Onorario

dott. \*\*\*\*



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
Sezione Lavoro  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice Onorario dott.ssa \*\*\*\*  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. \*\*\*/2024 promossa da:

\*\*\*\* l'avv. GANZERLI CINZIA e l'avv. NASO DOMENICO

(\*\*\*\*) Indirizzo Telematico;

Per \*\*\*\* l'avv. GANZERLI CINZIA e l'avv. NASO DOMENICO

(\*\*\*\*) Indirizzo Telematico;

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. \*\*\*\*), con il patrocinio della  
dott. ssa \*\*\*\*, della dott. ssa \*\*\*\*e della dott. ssa\*\*\*\*, elettivamente domiciliato presso il  
difensore avv. \*\*\*\*

RESISTENTE

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 6.02.24 \*\*\*\* e \*\*\*\* convenivano in giudizio il Miur, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di aver prestato lavoro, entrambe con la qualifica di docente, svolgendo supplenze temporanee nei seguenti periodi e negli istituti che si elencano:

\*\*\*\*, Docente di Scuola \*\*\*\*

A.S. 2018/19: dal 17.09.18 al 01.03.19 – \*\*\*\*

dal 04.03.19 al 04.03.19 – \*\*\*\*

dal 05.03.19 al 12.03.19 – \*\*\*\*

dal 13.03.19 al 15.03.19 – \*\*\*\*

dal 18.03.19 al 07.06.19 – \*\*\*\*

dal 10.06.19 al 10.06.19 – \*\*\*\*;

\*\*\*\*, Docente di Scuola \*\*\*\*

A.S. 2018/19: dal 09.01.19 al 28.06.19 – \*\*\*\*.

Lamentavano il fatto che l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe erogato loro la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001, emolumento che, rappresentando un compenso legato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, dovrebbe essere riconosciuto, pena un contrasto con il principio di non discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato e prestatori a tempo indeterminato, di derivazione comunitaria e immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano.

Chiedevano, dunque, la condanna del Ministero resistente al pagamento degli importi dovuti a tale titolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo e spese di lite.

Si costituiva l'Amministrazione convenuta, contestando le pretese azionate, osservando che la retribuzione professionale docenti avrebbe la finalità di «realizzazione dei processi innovatori, che

investono strutture e contenuti didattici», che deve presupporre lo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento, in particolare «le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca come previste dall'art. 29 del CCNL», complesso di attività di cui non vi è prova di svolgimento da parte della parte ricorrente e che, in ogni modo, sarebbe incompatibile con riferimento alle supplenze brevi.

Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.

A) Nel merito della questione, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 di categoria ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999».

Dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».

B) Dal tenore letterale delle norme collettive emerge, contrariamente all'assunto di partenza della difesa ministeriale, che detto emolumento abbia natura fissa e continuativa senza essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Corte di Cassazione n. \*\*\*\*/2018 e n. \*\*\*\*/2017).

Ne deriva che lo stesso deve essere fatto rientrare nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

Dunque, se la clausola 4 dell'Accordo citato porta ad escludere in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, avendo, quindi, carattere incondizionato la diversità di trattamento «può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate» (Corte di Giustizia 18.10.2012, cause \*\*\*\* e \*\*\*\*).

C) Una diversa interpretazione, quale quella portata avanti dall'Amministrazione resistente, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, in quanto, da un lato, la tesi del Ministero, secondo cui detta retribuzione sarebbe incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese», da un altro lato, la mera allegazione che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'offerta formativa, risulta generica e indimostrata, soprattutto alla luce del fatto che la contrattazione collettiva non vincola l'emolumento a specifiche attività del docente, ma con l'obiettivo di valorizzarne la sua funzione anche nell'ottica del miglioramento del servizio scolastico.

Non si giustificerebbe, pertanto, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, considerando che il principio di non discriminazione di

derivazione comunitaria deve costituire, in questo caso, il criterio interpretativo di una normativa contrattuale.

Ne deriva che spettano alle ricorrenti gli importi richiesti a tale titolo per le giornate lavorate come docenti.

D) Per quanto concerne i conteggi non vi sono contestazioni in merito all'importo richiesto dalla parte ricorrente.

Ne deriva che l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore delle ricorrenti della somma complessiva di € 2.491.78, lordi oltre accessori di legge ed in particolare (€ 1.501,44 \*\*\*\* + € 990,34 \*\*\*\*).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) condanna parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma lorda di € 2.491,78, lordi oltre accessori di legge ed in particolare (€ 1.501,44 a favore di \*\*\*\* ed € 990,34 a favore di \*\*\*\*), a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;

2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\* in favore \*\*\*\*.

Bologna, 3.04.2024

Il Giudice Onorario  
dott. \*\*\*\*